

# APPENDICE SUL TRATTAMENTO DEI DATI DI JOHNSON CONTROLS

—

## JOHNSON CONTROLS COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La presente Appendice sul trattamento dei dati personali, inclusi i suoi Allegati, (“DPA”) è parte integrante dell’Accordo o di un altro accordo scritto o elettronico tra Johnson Controls (di seguito denominata “JCI”) e il Cliente per l’acquisto da parte di

quest’ultimo dei servizi di JCI (identificati come “Servizi” o in altro modo nell’accordo applicabile e di seguito denominati “Servizi”) (l’“Accordo”) e ha lo scopo di definire l’accordo tra le parti in merito al Trattamento dei dati personali.

Tutti i termini maiuscoli non definiti nel presente documento hanno il significato stabilito nell’Accordo.

Nel corso della fornitura dei Servizi al Cliente ai sensi dell’Accordo, JCI può elaborare i Dati personali per conto del Cliente e le Parti convengono di rispettare le seguenti disposizioni per quanto riguarda i Dati personali, ciascuna agendo ragionevolmente e in buona fede.

### COME SI APPLICA LA PRESENTE DPA

La presente DPA sostituisce qualsiasi clausola conflittuale relativa al Trattamento dei Dati Personali contenuta nell’Accordo (inclusa qualsiasi appendice al trattamento dei dati esistente nell’Accordo).

### TERMINOLOGIA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

#### 1. DEFINIZIONI

“**Legislazione canadese sulla privacy**” indica la *Legge sulla protezione dei dati personali e sui documenti elettronici* e i relativi regolamenti nonché qualsiasi legislazione e regolamento provinciale applicabile, compresi, se del caso, la *Legge sulla protezione dei dati personali (Alberta)*, la *Legge sulla protezione dei dati personali (B.C.)*, una *Legge sulla protezione dei dati personali nel settore privato (Quebec)* e una *Legge per stabilire un quadro giuridico per la tecnologia dell’informazione (Quebec)* e qualsiasi regolamento per tali statuti, ciascuno come modificato di volta in volta.

“**CCPA**” indica il California Consumer Privacy Act, Cal. Civ. Code § 1798.100 *et seq.* e i suoi regolamenti di attuazione.

“**Titolare del trattamento**” indica l’entità che determina gli scopi e i mezzi del Trattamento dei dati personali.

“**Cliente**” indica l’entità che ha perfezionato l’Accordo.

**“Leggi e regolamenti sulla protezione dei dati”** indica tutte le leggi e i regolamenti, comprese le leggi e i regolamenti dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e dei loro stati membri, della Svizzera, del Regno Unito, del Canada, degli Stati Uniti e dei loro stati e della Repubblica Popolare Cinese, applicabili al Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Accordo.

**“Interessato”** indica una persona identificata o identificabile a cui si riferiscono i Dati personali.

**“GDPR”** indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

**“UK GDPR”:** il GDPR, come modificato e incorporato nel diritto del Regno Unito (UK) ai sensi del European Union (Withdrawal) Act 2018 e del Data Protection Act 2018 del Regno Unito.

**“Dati personali”** indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, quando tali informazioni sono fornite da o per il Cliente dei Servizi.

**“Trattamento”** indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui Dati Personali, con o senza l’ausilio di mezzi automatici, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’utilizzo, la divulgazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.

**“Responsabile del trattamento”** indica l’entità che tratta i Dati Personali per conto del Titolare, incluso, se del caso, qualsiasi fornitore di servizi come definito nel CCPA.

**“Documentazione sulle pratiche di sicurezza”** indica le informazioni disponibili a questo link: <https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/cyber-solutions/johnson-controls-security-practices-rev-c.pdf>

**“JCI”** indica l’entità JCI che è parte dell’Accordo.

**“Affiliate di JCI”** indica un’entità che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla, è posseduta o controllata da, o è di proprietà o sotto il controllo congiunto di JCI. Ai fini del presente Accordo, il termine “controllo” indica il potere di dirigere la gestione o gli affari di un’entità e “proprietà” indica il possesso di almeno il cinquanta per cento (50%) dei titoli azionari con diritto di voto o altri interessi di voto equivalenti di un’entità.

**“Clausole contrattuali tipo” o “SCC”** (Standard Contractual Clauses) indica l’accordo accluso al presente come Allegato 3 conformemente alla decisione della Commissione europea (C(2010)593) del 5 febbraio 2010 sulle Clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento con sede in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

**“Sub-responsabile del trattamento”** indica qualsiasi responsabile del trattamento incaricato da JCI.

**“Autorità di controllo”** indica un’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro dell’UE ai sensi del GDPR,

## **2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**2.1 Ruolo delle Parti.** Le parti accettano e convengono che che, per quanto riguarda il Trattamento dei dati personali, il Cliente è il Titolare, JCI è il Responsabile del trattamento e che JCI si avvarrà di Sub-responsabili del trattamento conformemente ai requisiti stabiliti nella Sezione 5 “Sub-responsabili del trattamento” a seguire.

**2.2 Trattamento dei dati personali del Cliente.** Nel suo utilizzo dei Servizi, il Cliente elaborerà i Dati personali in conformità con i requisiti delle Leggi e dei Regolamenti sulla protezione dei dati applicabili al Cliente, compreso qualsiasi requisito applicabile per notificare agli Interessati l’utilizzo di JCI come Responsabile del trattamento. Onde evitare equivoci, le istruzioni del Cliente per il Trattamento dei dati personali devono essere conformi alle Leggi e ai Regolamenti sulla protezione dei dati. Il Cliente è l’unico responsabile dell’accuratezza, della qualità e della legalità dei Dati personali e dei mezzi con cui ha acquisito i Dati personali, compreso l’ottenimento di qualsiasi consenso richiesto. Il Cliente riconosce specificamente che il suo utilizzo dei Servizi non violerà i diritti di alcun Interessato che abbia optato per non ricevere informazioni di vendita o non divulgare altri Dati personali, nella misura applicabile ai sensi del CCPA.

**2.3 Trattamento dei Dati personali da parte di JCI.** JCI elaborerà i Dati personali per conto e solo in conformità con le istruzioni documentate del Cliente per i seguenti scopi: (i) Trattamento in conformità con l’Accordo; (ii) uso dei Servizi e (iii) Trattamento nel rispetto di altre ragionevoli istruzioni documentate fornite dal Cliente (ad esempio, via e-mail) dove tali istruzioni sono coerenti con i termini dell’Accordo. JCI non elaborerà i Dati personali per conto e in conformità con le istruzioni documentate del Cliente se tali istruzioni sono in conflitto con la legge applicabile

**2.4 Dettagli del Trattamento.** L’oggetto del Trattamento dei Dati personali da parte di JCI è l’esecuzione dei Servizi conformemente all’Accordo. La durata, la natura e lo scopo del Trattamento, i tipi di Dati Personali e le categorie di Interessati ai sensi della presente DPA sono ulteriormente specificati nell’Allegato 2 (Dettagli del Trattamento) della presente DPA.

### 3. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E COLLABORAZIONE

**Richiesta dell'Interessato.** JCI, su richiesta ragionevole del Cliente, e nel rispetto di qualsiasi restrizione prevista dalla legge applicabile, avviserà prontamente il Cliente qualora riceva da un Interessato la richiesta di esercitare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, di limitazione del Trattamento, cancellazione (diritto all'oblio), portabilità dei dati, opposizione al Trattamento o il diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale individuale automatizzato, quando ciascuna di queste richieste è una "Richiesta dell'Interessato". Tenendo conto della natura del Trattamento, JCI assisterà, per quanto possibile, il Cliente con misure tecniche e organizzative appropriate affinché il Cliente possa adempiere al proprio obbligo di rispondere a una richiesta dell'Interessato secondo le Leggi e i Regolamenti sulla protezione dei dati. Inoltre, qualora il Cliente, nel suo utilizzo dei Servizi, non sia in grado di rispondere a una richiesta dell'Interessato, JCI compirà, su richiesta del Cliente, ogni sforzo commercialmente ragionevole per assistere il Cliente nel rispondere a tale Richiesta dell'Interessato, nella misura in cui JCI è legalmente autorizzata a farlo e in cui la risposta a tale Richiesta dell'Interessato è contemplata dalle Leggi e dai Regolamenti sulla protezione dei dati. Nella misura consentita dalla legge, il Cliente sarà responsabile di tutti i costi derivanti dalla fornitura di tale assistenza da parte di JCI.

**COLLABORAZIONE:** su richiesta scritta del Cliente, JCI fornirà al Cliente la ragionevole collaborazione e assistenza necessaria per adempiere agli obblighi del Cliente ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti sulla protezione dei dati, e/o per assistere il Cliente nel rispondere a qualsiasi inchiesta, indagine o controllo da parte di qualsiasi autorità di regolamentazione. Nella misura consentita dalla legge, il Cliente sarà responsabile di tutti i costi derivanti dalla fornitura di tale collaborazione e assistenza da parte di JCI.

### 4. PERSONALE DI JCI

**4.1 Riservatezza.** JCI garantirà che il suo personale impegnato nel Trattamento dei dati personali sia informato della natura confidenziale dei Dati personali, abbia ricevuto una formazione adeguata sulle proprie responsabilità e abbia sottoscritto accordi scritti di riservatezza. JCI garantirà che tali obblighi di riservatezza continuino ad essere rispettati anche dopo il termine dell'incarico del personale.

**4.2 Affidabilità.** JCI adotterà misure commercialmente ragionevoli per garantire l'affidabilità del personale di JCI incaricato del Trattamento dei dati personali.

**4.3 Limitazione dell'accesso.** JCI garantirà che l'accesso ai Dati personali sia limitato al personale che esegue i Servizi in conformità con l'Accordo.

**4.4 Responsabile della protezione dei dati.** Ove previsto dalla legge, JCI ha nominato un responsabile della protezione dei dati. La persona designata può essere contattata all'indirizzo [privacy@jci.com](mailto:privacy@jci.com).

## 5. SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

**5.1 Nomina di Sub-responsabili del trattamento.** Il Cliente riconosce e accetta che (a) Affiliate di JCI possano essere impiegate come Sub-responsabili del trattamento; e (b) JCI e le Affiliate di JCI possano rispettivamente ingaggiare Sub-responsabili terzi in relazione alla fornitura dei Servizi. JCI o un’Affiliata di JCI stipulerà un accordo scritto con ogni Sub-responsabile del trattamento contenente obblighi di protezione dei dati non meno vincolanti di quelli del presente Accordo per quanto riguarda la protezione dei Dati personali, nella misura applicabile alla natura dei Servizi forniti da tale Sub-responsabile.

**5.2 Elenco degli attuali Sub-responsabili del trattamento e notifica di nuovi Sub-responsabili.** Su richiesta scritta del Cliente, JCI metterà a disposizione del Cliente l’elenco attuale dei Sub-responsabili per i Servizi. Questi elenchi di Sub-responsabili devono includere le identità di tali Sub-responsabili e il loro Paese di ubicazione. JCI notificherà al Cliente un nuovo Sub-responsabile con i mezzi più opportuni, tra cui e-mail e altri strumenti elettronici.

**5.3 Diritto di obiezione per i nuovi Sub-responsabili del trattamento.** Se il Cliente, a ragion veduta, osserva che un nuovo Sub-responsabile del trattamento rappresenta un rischio inaccettabile per la protezione dei Dati personali, può opporsi all’uso da parte di JCI di tale nuovo Sub-responsabile, dandone pronta comunicazione scritta a JCI entro dieci (10) giorni lavorativi dalla notifica del nuovo Sub-responsabile al Cliente da parte di JCI. Nel caso in cui il Cliente si opponga a un nuovo Sub-responsabile del trattamento secondo quanto previsto al paragrafo precedente, JCI compirà ogni ragionevole sforzo per rendere disponibile al Cliente una modifica dei Servizi o raccomandare una modifica commercialmente ragionevole della configurazione o dell’uso dei Servizi da parte del Cliente per evitare il trattamento dei dati personali da parte del nuovo Sub-responsabile contestato senza gravare indebitamente sul Cliente. Se JCI non è in grado di rendere disponibile tale modifica entro un periodo di tempo ragionevole, che non supererà i trenta (30) giorni, il Cliente può rescindere l’Accordo applicabile solo in relazione a quei Servizi che non possono essere forniti da JCI senza l’uso del nuovo Sub-responsabile del trattamento contestato, previa notifica scritta a JCI.

**5.4 Responsabilità.** JCI sarà responsabile per gli atti e le omissioni dei suoi Sub-responsabili del trattamento nella stessa misura in cui sarebbe responsabile se eseguisse direttamente i servizi di ciascun Sub-responsabile secondo i termini della presente DPA, salvo quanto diversamente stabilito nell’Accordo.

## 6. SICUREZZA

**6.1 Controlli per la Protezione dei dati personali.** JCI adotterà misure tecniche, fisiche e organizzative adeguate al fine di tutelare la sicurezza (compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illegale e contro la distruzione accidentale o illegittima, la perdita o l’alterazione o il danneggiamento, la divulgazione o l’accesso non autorizzati ai Dati personali), la riservatezza e l’integrità dei Dati personali, come stabilito nella Documentazione sulle pratiche di sicurezza. JCI si riserverà il diritto di aggiornare la Documentazione sulle pratiche di sicurezza, ma senza ridurre materialmente le misure generali.

## **7. GESTIONE E NOTIFICA DI INCIDENTI RELATIVI AI DATI PERSONALI**

JCI applica politiche e procedure di gestione degli incidenti di sicurezza e avviserà il Cliente senza indebito ritardo qualora dovesse venire a conoscenza della distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata, uso o accesso accidentale o illegale ai Dati personali, trasmessi, memorizzati o altrimenti elaborati da JCI o dai suoi Sub-responsabili del trattamento per conto del Cliente (“**Incidente relativo ai dati personali**”). JCI compirà ogni ragionevole sforzo per identificare la causa di tale Incidente relativo ai dati personali e adotterà le misure che ritiene necessarie e opportune per porre rimedio alla causa di tale Incidente nella misura in cui è in grado di tenere adeguatamente sotto controllo tale rimedio. JCI fornirà, senza ritardi ingiustificati, qualsiasi informazione sull’Incidente relativo ai dati personali che sia debitamente richiesta dal Cliente, comprese tutte le informazioni richieste dal Cliente per conformarsi a qualsiasi obbligo di segnalazione, registrazione e notifica che è tenuto a rispettare in relazione all’Incidente relativo ai dati personali, secondo le Leggi e i Regolamenti sulla protezione dei dati, nonché qualsiasi informazione debitamente richiesta dal Cliente per rispondere a qualsiasi domanda delle autorità di regolamentazione pertinenti e/o degli Interessati. Gli obblighi del presente documento non si applicano agli incidenti che sono causati dal Cliente o dagli Interessati.

## **8. RESTITUZIONE ED ELIMINAZIONE DEI DATI PERSONALI**

JCI restituirà i Dati personali (conservati in qualsiasi forma, ad eccezione delle copie elettroniche memorizzate nel corso delle operazioni di backup di routine) al Cliente e, nella misura consentita dalla legge applicabile, eliminerà i Dati personali in conformità all’Accordo tra il Cliente e JCI, a condizione che il consulente legale di JCI possa conservarne una copia d’archivio per gli atti di JCI. JCI non è tenuta a cancellare i Dati personali del Cliente qualora sia obbligata dalla legge applicabile o dall’ordine di un ente governativo o normativo a conservare alcuni o tutti i Dati personali del Cliente. Qualora JCI sia tenuta a conservare i Dati personali del Cliente come indicato nel paragrafo precedente, JCI notificherà al Cliente tale requisito, nella misura consentita dalla legge.

## **9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La responsabilità di ciascuna parte, considerata nel suo insieme, derivante da o correlata alla presente DPA, per contratto, per torto o per qualsiasi altra regione di responsabilità, è soggetta alla sezione dell’Accordo, e qualsiasi riferimento in tale sezione alla responsabilità di una parte indica la responsabilità complessiva di tale parte e di tutte le sue Affiliate ai sensi dell’Accordo e di tutte le DPA congiuntamente.

Onde evitare equivoci, la responsabilità totale di JCI e delle sue Affiliate per tutte le rivendicazioni del Cliente derivanti da o correlate all’Accordo e a tutte le DPA si applicherà complessivamente per tutte le rivendicazioni ai sensi sia dell’Accordo che di tutte le DPA stabilite ai sensi del presente Accordo, anche da parte del Cliente, e, in particolare, non sarà intesa come applicabile individualmente e separatamente al Cliente che è una parte contrattuale di tale DPA.

A meno che non sia proibito dalla legge, nella misura in cui l'Accordo non includa una sezione sulla "Limitazione di responsabilità", IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI JOHNSON CONTROLS DERIVANTE DA O CORRELATA ALLA PRESENTE DPA, SIA ESSA DERIVANTE DA O RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA) O ALTRO, SUPERERÀ IL TOTALE DEGLI IMPORTI PAGATI A JCI IN BASE ALL'ACCORDO NEL PERIODO DEI 12 MESI PRECEDENTI L'EVENTO CHE HA DATO ORIGINE ALLA RIVENDICAZIONE.

## **10. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'EUROPA**

**10.1 GDPR.** JCI tratterà i Dati personali in conformità al GDPR e ai requisiti del GDPR del Regno Unito direttamente applicabili alla fornitura dei suoi Servizi.

**10.2 Valutazione dell'impatto sulla Protezione dei dati.** Su richiesta del Cliente, JCI fornirà al Cliente la ragionevole collaborazione e assistenza necessaria per adempiere agli obblighi del Cliente ai sensi del GDPR e, ove applicabile, del GDPR del Regno Unito di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa all'uso dei Servizi da parte del Cliente, nella misura in cui il Cliente non abbia altrimenti accesso alle informazioni pertinenti e nella misura in cui tali informazioni siano disponibili per JCI. JCI fornirà un'adeguata assistenza al Cliente collaborando o consultandosi preventivamente con l'Autorità di controllo nello svolgimento dei suoi compiti relativi alla Sezione 10.2 della presente DPA, nella misura richiesta dal GDPR e dal GDPR del Regno Unito.

**10.3 Meccanismi di trasferimento dei dati.** Conformemente ai termini aggiuntivi dell'Allegato 1, JCI predispone il meccanismo di trasferimento elencato di seguito che si applicherà a qualsiasi trasferimento di Dati personali ai sensi della presente DPA dall'Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo e/o dai loro Stati membri, dalla Svizzera e dal Regno Unito verso Paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti sulla protezione dei dati dei suddetti territori, nella misura in cui tali trasferimenti sono soggetti a tali Leggi e Regolamenti sulla protezione dei dati:

1. le Clausole contrattuali tipo di cui all'Allegato 3 della presente DPA

## **11. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE CANADESE SULLA PRIVACY**

**11.1** Nelle situazioni in cui si applica la Legislazione canadese sulla privacy, JCI elaborerà i Dati personali in conformità alla Legislazione canadese sulla privacy.

**11.2** Senza limitare la generalità della Sezione 2.2, nelle situazioni in cui si applica la Legislazione canadese sulla privacy, indipendentemente dal fatto che il Cliente e/o gli Interessati si trovino in Canada, il Cliente provvederà a qualsiasi comunicazione e otterrà qualsiasi consenso richiesto ai sensi della Legislazione canadese sulla privacy. Inoltre, se richiesto, il Cliente informerà gli Interessati che i loro Dati personali possono essere trasferiti e conservati al di fuori del Canada e sono accessibili ai tribunali, alle forze dell'ordine e alle autorità nazionali di altri Paesi, e il Cliente otterrà qualsiasi consenso richiesto dalla Legislazione canadese sulla privacy affinché JCI trasferisca i Dati personali al di fuori del Canada e/o della provincia canadese in cui si trovano il Cliente e/o gli Interessati.

**11.3** Il Cliente può contattare JCI per richiedere una revisione delle procedure relative alla protezione dei Dati personali, non più di una volta all'anno. Il Cliente rimborserà a JCI il tempo dedicato a tale revisione alle tariffe per i servizi professionali di JCI in vigore in quel momento, che saranno comunicate al Cliente su richiesta. Prima dell'inizio di tale revisione, il Cliente e JCI concorderanno di comune accordo l'ambito, i tempi e la durata della revisione, oltre al tasso di rimborso per il quale il Cliente sarà responsabile. Tutti i tassi di rimborso saranno adeguati alle risorse impiegate da JCI. Il Cliente informerà prontamente JCI in caso di non-conformità rilevate nel corso di una revisione

## **12. Invalidità e separabilità.**

Se una qualsiasi disposizione dei presenti Termini è ritenuta non valida o inapplicabile da un tribunale o da un organo amministrativo della giurisdizione competente, l'invalidità o l'inapplicabilità di tale disposizione non pregiudica le altre disposizioni dei presenti Termini. Laddove consentito dalla legge applicabile, le Parti concordano che al posto della disposizione non valida si applicherà una disposizione giuridicamente vincolante che si avvicini maggiormente a quanto le Parti avrebbero concordato se avessero preso in considerazione la parziale invalidità.

### **Elenco degli Allegati**

Allegato 1: Meccanismo per il trasferimento dei dati in Europa

Allegato 2: Dettagli del Trattamento

Allegato 3: Clausole contrattuali tipo

Allegato 4: Addendum del Regno Unito alle Clausole contrattuali tipo



# ALLEGATO 1 - MECCANISMO PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI IN EUROPA

## 1. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER I SERVIZI SCC

**1.1. Clienti interessati dalle Clausole contrattuali tipo.** Le Clausole contrattuali tipo e le condizioni aggiuntive specificate in questo Allegato 1 si applicano al Cliente che è soggetto alle leggi e ai regolamenti sulla protezione dei dati dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e/o dei loro Stati membri, della Svizzera e/o del Regno Unito. Ai fini delle Clausole contrattuali tipo e della presente Sezione 1, le entità summenzionate sono considerate "esportatori di dati".

**1.2. Trasferimenti soggetti al GDPR del Regno Unito:** se il trasferimento di Dati personali ai sensi della presente DPA è soggetto al GDPR del Regno Unito, si applica anche l'Allegato 4.

**1.3. Istruzioni.** La presente DPA e l'Accordo sono istruzioni documentate complete e definitive del Cliente al momento della firma dell'Accordo con JCI per il Trattamento dei dati personali. Qualsiasi istruzione aggiuntiva o alternativa deve essere concordata separatamente. Ai fini della Clausola 8.1(a) delle Clausole contrattuali tipo, quanto segue è considerato un'istruzione per il Trattamento dei dati personali da parte del Cliente: (a) Trattamento in conformità con l'Accordo (b), uso dei Servizi e (c) Trattamento nel rispetto di altre ragionevoli istruzioni documentate fornite dal Cliente (ad esempio, via e-mail) dove tali istruzioni sono coerenti con i termini dell'Accordo. JCI non elaborerà i Dati personali per conto e in conformità con le istruzioni documentate del Cliente se tali istruzioni sono in conflitto con la legge applicabile.

**1.4. Nomina di nuovi Sub-responsabili del trattamento ed elenco degli attuali Sub-responsabili.** Conformemente alla Clausola 9(a) delle Clausole contrattuali tipo, il Cliente riconosce e accetta espressamente che (a) le Affiliate di JCI possano essere impiegate come Sub-responsabili del trattamento; e (b) JCI e le Affiliate di JCI possano rispettivamente incaricare Sub-responsabili terzi in relazione alla fornitura dei Servizi SCC. JCI metterà a disposizione del Cliente l'attuale elenco dei Sub-responsabili in conformità con la Sezione 5.2 della presente DPA

**1.5. Notifica di nuovi Sub-responsabili del trattamento e diritto di obiezione per i nuovi Sub-responsabili.** Conformemente alla Clausola 9(a) delle Clausole contrattuali tipo, il Cliente riconosce e accetta espressamente che JCI possa incaricare nuovi Sub-responsabili del trattamento come descritto alle Sezioni 5.2 e 5.3 della DPA.

**1.6. Copie degli Accordi con i Sub-responsabili del trattamento.** Le parti concordano che JCI possa rimuovere preventivamente tutte le informazioni commerciali o le clausole non collegate alle Clausole contrattuali tipo o equivalenti dalle copie degli accordi dei Sub-responsabili del trattamento che devono essere fornite da JCI al Cliente ai sensi della Clausola 9(c) delle Clausole contrattuali tipo; e, che tali copie saranno fornite da JCI, secondo una modalità determinata a sua discrezione, solo su richiesta del Cliente.

**1.7. Trasferimenti successivi:** quando si applica la Clausola 8.8 delle Clausole contrattuali tipo, il Cliente riconosce e accetta che il “Modulo” appropriato è il Modulo 3 (Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento) delle Clausole contrattuali tipo dell’UE allegata alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione.

**1.8. Revisioni e certificazioni.** Le parti concordano che le revisioni nelle Clausole 8.9(c)-(e) delle Clausole contrattuali tipo saranno eseguite secondo le seguenti specifiche:

Il Cliente può contattare JCI per richiedere una revisione in loco delle procedure relative alla protezione dei Dati personali. Il Cliente rimborserà a JCI il tempo dedicato a tale revisione in loco alle tariffe per i servizi professionali di JCI in vigore in quel momento, che saranno comunicate al Cliente su richiesta. Prima dell’inizio di tale revisione in loco, il Cliente e JCI concorderanno di comune accordo l’ambito, i tempi e la durata della revisione, oltre al tasso di rimborso per il quale il Cliente sarà responsabile. Tutti i tassi di rimborso saranno adeguati alle risorse impiegate da JCI. Il Cliente informerà prontamente JCI in caso di non-conformità rilevate nel corso di una revisione.

**1.9. Certificazione di cancellazione.** Le parti concordano che la certificazione della cancellazione dei Dati personali che è descritta nella Clausola 8.5 delle Clausole contrattuali tipo sarà fornita da JCI al Cliente solo su richiesta del Cliente.

**1.10. Conflitto.** In caso di conflitto o incoerenza tra il corpo della presente DPA e uno qualsiasi dei suoi Allegati (ad esclusione delle Clausole contrattuali tipo) e le Clausole contrattuali tipo dell’Allegato 3, prevarranno le Clausole contrattuali tipo.

## **ALLEGATO 2 - DETTAGLI DEL TRATTAMENTO**

### **Natura e finalità del Trattamento**

JCI elaborerà i Dati personali nella misura necessaria ad eseguire i Servizi ai sensi dell’Accordo e come ulteriormente specificato dal Cliente per il suo utilizzo dei Servizi.

### **Durata del Trattamento**

JCI elaborerà i Dati personali per la durata dell’Accordo, salvo diversamente concordato per iscritto.

### **Categorie di Interessati**

Gli Interessati sono determinati e controllati dal Cliente attraverso l’uso dei Servizi e possono includere varie categorie di Interessati a seconda dei Servizi.

### **Tipo di Dati personali**

Il Cliente può inviare ai Servizi Dati Personali, la cui entità è determinata e controllata dal Cliente a sua esclusiva discrezione.

## **ALLEGATO 3 - CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO**

### **Modulo 2 - Da titolare del trattamento a responsabile del trattamento**

#### **SEZIONE I**

##### ***Clausola 1***

##### **Scopo e ambito di applicazione**

(a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) [1] in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.

(b) Le Parti:

(i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le 'entità') che trasferiscono i dati personali, elencate nell'Allegato I.A (di seguito 'esportatore'), e

(ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa Parte delle presenti Clausole, elencate nell'Allegato I.A. (di seguito 'importatore')

hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito: 'Clausole').

(c) Le presenti Clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'Allegato I.B.

(d) L'Appendice delle presenti Clausole contenente gli Allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti Clausole.

## ***Clausola 2***

### **Effetto e invariabilità delle Clausole**

(a) Le presenti Clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera (c), del Regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il Modulo o i Moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'Appendice. Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti Clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti Clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(b) Le presenti Clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del Regolamento (UE) 2016/679.

## ***Clausola 3***

### **Terzi beneficiari**

(a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti Clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:

(i) Clausola 1, Clausola 2, Clausola 3, Clausola 6, Clausola 7;

(ii) Clausola 8 – Modulo uno: Clausola 8.5 (e) e Clausola 8.9(b); Modulo due: Clausola 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) ed (e); Modulo tre: Clausola 8.1(a), (c) e (d) e Clausola 8.9(a), (c), (d), (e), (f) e (g); Modulo quattro: Clausola 8.1 (e) Clausola 8.3(b);

(iii) Clausola 9 – Modulo due: Clausola 9(a), (c), (d) ed (e); Modulo tre: Clausola 9(a), (c), (d) ed (e);

(iv) Clausola 12 – Modulo uno: Clausola 12(a) e (d); Moduli due e tre: Clausola 12(a), (d) e (f);

(v) Clausola 13;

(vi) Clausola 15.1(c), (d) ed (e);

(vii) Clausola 16(e);

(viii) Clausola 18 – Moduli uno, due e tre: Clausola 18(a) e (b); Modulo quattro: Clausola 18.

(b) La lettera (a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del Regolamento (UE) 2016/679.

## ***Clausola 4***

### **Interpretazione**

- (a) Quando le presenti Clausole utilizzano termini che sono definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto Regolamento.
- (b) Le presenti Clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- (c) Le presenti Clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

## ***Clausola 5***

### **Gerarchia**

In caso di contraddizione tra le presenti Clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento dell'accettazione delle presenti Clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti Clausole.

## ***Clausola 6***

### **Descrizione dei trasferimenti**

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'Allegato I.B.

## ***Clausola 7 – Facoltativa***

### **Clausola di adesione successiva**

- (a) Un'entità che non sia parte delle presenti Clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti Clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l'Appendice e firmando l'Allegato I.A.
- (b) Una volta compilata l'appendice e firmato l'Allegato I.A, l'entità aderente diventa Parte delle presenti Clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell'Allegato I.A.
- (c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti Clausole per il periodo precedente all'adesione.

## SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE PARTI

### *Clausola 8*

#### **Garanzie in materia di protezione dei dati**

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole.

##### **8.1 Istruzioni**

(a) L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.

(b) L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni.

##### **8.2 Limitazione delle finalità**

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'Allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell'esportatore.

##### **8.3 Trasparenza**

Su richiesta, l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti Clausole, compresa l'Appendice compilata dalle Parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell'Allegato II e i dati personali, l'esportatore può espungere informazioni dall'Appendice delle presenti Clausole prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le Parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa Clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

##### **8.4 Esattezza**

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per cancellarli o rettificarli.

## 8.5 Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'Allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti Clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti Clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la Clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della Clausola 14, lettera (e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla Clausola 14, lettera (a).

## 8.6 Sicurezza del trattamento

(a) L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito 'violazione dei dati personali'). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati. Le Parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'Allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.

(b) L'importatore concede l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

(c) In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti Clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni

disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

(d) L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all'autorità di controllo competente e agli interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

## **8.7 Dati del sensibili**

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo 'dati sensibili'), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'Allegato I.B.

## **8.8 Trasferimenti successivi**

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea ([2]) (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo, di seguito 'trasferimento successivo'), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti Clausole, secondo il Modulo appropriato, o se:

- (i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo;
- (ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione;
- (iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o
- (iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti Clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

## **8.9 Documentazione e rispetto**

- (a) L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore relative al trattamento a norma delle presenti Clausole.
- (b) Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti Clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell'esportatore.



(c) L'importatore mette a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti Clausole e, su richiesta dell'esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti Clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.

(d) L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

(e) Le Parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere (b) e (c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

### ***Clausola 9***

#### **Ricorso a sub-responsabili del trattamento**

L'importatore ha l'autorizzazione generale dell'esportatore per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto l'esportatore di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno dieci (10) giorni lavorativi, dando così all'esportatore tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce all'esportatore le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

(b) Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti Clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli interessati.<sup>(1)</sup> Le Parti convengono che, conformandosi alla presente Clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla Clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti Clausole.

(c) Su richiesta dell'esportatore, l'importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

(d) L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.

(e) L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

## ***Clausola 10*** **Diritti dell'interessato**

(a) L'importatore notifica prontamente all'esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall'esportatore.

(b) L'importatore assiste l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del Regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le Parti stabiliscono nell'Allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

(c) Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere (a) e (b), l'importatore si attiene alle istruzioni dell'esportatore.

## ***Clausola 11*** **Ricorso**

(a) L'importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.

(b) In caso di controversia tra un interessato e una delle Parti sul rispetto delle presenti Clausole, la Parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le Parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.

(c) Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della Clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:

(i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della Clausola 13;

(ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della Clausola 18.

(d) Le Parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

(e) L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.

(f) L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

## ***Clausola 12*** **Responsabilità**

(a) Ciascuna Parte è responsabile nei confronti delle altre Parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti Clausole.

(b) L'importatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo sub-responsabile del trattamento ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti Clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento.

(c) Nonostante la lettera (b), l'esportatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l'importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti Clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore e, qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.

(d) Le Parti convengono che, se l'esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera (c) per i danni causati dall'importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall'importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

(e) Qualora più di una Parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti Clausole, tutte le Parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.

(f) Le Parti convengono che, se una delle Parti è ritenuta responsabile a norma della lettera (e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre Parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.

(g) L'importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

## **Clausola 13**

### **Supervisione**

(a) Qualora l'esportatore sia stabilito in uno Stato membro dell'UE:] L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il Regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all'Allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del Regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e abbia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo Regolamento:] L'autorità di controllo dello Stato membro in cui il rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 è stabilito, quale indicata all'Allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del Regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non abbia tuttavia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del medesimo Regolamento:] L'autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati i cui dati personali sono trasferiti a norma delle presenti Clausole in relazione all'offerta di beni o alla prestazione di servizi, o il cui comportamento è oggetto di monitoraggio, quale indicata all'Allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

(b) L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti Clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

## SEZIONE III – LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

### *Clausola 14*

#### **Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle Clausole**

(a) Le Parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti Clausole.

(b) Le Parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera (a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:

(i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;

(ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili ([\[1\]](#));

(iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti Clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.

(c) L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera (b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti Clausole.

(d) Le Parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera (b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

(e) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti Clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera (a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera (a).

(f) A seguito di una notifica in conformità della lettera (e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti Clausole. Se le Parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della Parte interessata, salvo diversamente concordato dalle Parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente Clausola, si applica la Clausola 16, lettere (d) ed (e).

## ***Clausola 15***

### **Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche**

#### **15.1 Notifica**

(a) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:

(i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti Clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o

(ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti Clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.

(b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.

(c) Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.).

(d) L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da (a) a (c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

(e) Le lettere da (a) a (c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera (e), e della Clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti Clausole.

## **15.2 Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati**

(a) L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della Clausola 14, lettera (e).

(b) L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.

(c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

## **SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Clausola 16***

#### **Inosservanza delle Clausole e risoluzione**

(a) L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti Clausole.

(b) Qualora l'importatore violi le presenti Clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera (f).

(c) L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:

(i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera (b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

(ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o

(iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le Parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della Parte interessata, salvo diversamente concordato dalle Parti.

(d) I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera (c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati. L'importatore certifica all'esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti Clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti Clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.

(e) Ciascuna Parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti Clausole qualora (i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti Clausole; o (ii) il Regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del Regolamento (UE) 2016/679.



## ***Clausola 17*** **Legge applicabile**

Le presenti Clausole sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore. Qualora tale legge non preveda i diritti del terzo beneficiario, questi sono disciplinati dalla legge di un altro Stato membro dell'UE che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le Parti convengono che tale legge è quella della Repubblica d'Irlanda.

## ***Clausola 18*** **Scelta del foro e giurisdizione**

(a) Qualunque controversia derivante dalle presenti Clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE.

(b) Le Parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito l'esportatore.

(c) L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.

(d) Le Parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

## NOTE A PIÈ DI PAGINA

<sup>(1)</sup>Qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento soggetto al Regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un'istituzione o di un organo dell'Unione in qualità di titolare del trattamento, l'utilizzo delle presenti Clausole quando è fatto ricorso a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento) non soggetto al Regolamento (UE) 2016/679 garantisce anche il rispetto dell'articolo 29, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), nella misura in cui le presenti Clausole e gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella Decisione [...].

<sup>(2)</sup>L'Accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui Allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti Clausole.

<sup>(3)</sup>Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce alle presenti Clausole secondo il Modulo appropriato, conformemente alla Clausola 7.

<sup>(4)</sup>Per quanto riguarda l'impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle presenti Clausole, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell'ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le presenti Clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle Parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le Parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull'esistenza o sull'assenza di richieste nello stesso settore e/o sull'applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

## APPENDICE

NOTA ESPLICATIVA:

Deve essere possibile distinguere chiaramente le informazioni applicabili a ciascun trasferimento o a ciascuna categoria di trasferimenti e, a tale riguardo, determinare i ruoli rispettivi delle Parti quali esportatori e/o importatori. Non occorre per forza compilare e firmare appendici distinte per ciascun

trasferimento/categoria di trasferimenti e/o rapporto contrattuale laddove tale trasparenza possa essere garantita con un'unica appendice. Tuttavia, ove necessario per assicurare una sufficiente chiarezza, dovrebbero essere utilizzate appendici distinte.

## ALLEGATO I

### A. ELENCO DELLE PARTI

**Esportatore/i:** *[Identità e dati di contatto del o degli esportatori e, se del caso, del suo/loro responsabile della protezione dei dati e/o rappresentante nell'Unione europea]*

Nome: \_\_\_\_ L'esportatore è l'entità giuridica qui identificata come Cliente. \_\_\_\_ \_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti Clausole:

\_\_\_\_ *[specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento]*

Firma e data: \_\_\_\_\_

Ruolo (titolare del trattamento):

2. ...

**Importatore/i:** *[Identità e dati di contatto del o degli importatori, compreso qualsiasi referente con responsabilità in materia di protezione dei dati]*

Nome: \_ L'importatore è l'entità giuridica identificata nell'Accordo come fornitore di Servizi al Cliente. \_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti Clausole:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma e data: \_\_\_\_\_

Ruolo (responsabile del trattamento):

2. ...

## **B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO**

*Categorie di interessati i cui dati personali sono trasferiti*

Gli interessati sono determinati e controllati dall'esportatore (il Cliente) a sua esclusiva discrezione, e possono includere varie categorie di Interessati a seconda dei Servizi.

*Categorie di dati personali trasferiti*

L'esportatore può inviare dati personali ai Servizi, la cui entità è determinata e controllata dall'esportatore a sua esclusiva discrezione.

*Dati sensibili trasferiti (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.*

L'esportatore può inviare categorie di dati speciali ai Servizi, la cui entità è determinata e controllata dall'esportatore a sua esclusiva discrezione.

*La frequenza del trasferimento (ad esempio se i dati sono trasferiti come evento singolo o su base continua).*

Il trasferimento può avvenire su base continua o come evento singolo a seconda dei Servizi prestati dall'importatore ai sensi dell'Accordo....

*Natura del trattamento*

L'importatore tratterà i Dati personali nella misura necessaria ad eseguire i Servizi ai sensi dell'Accordo e come ulteriormente specificato dall'esportatore per il suo utilizzo dei Servizi.

*Finalità del trattamento dei dati e dell'ulteriore trattamento*

L'importatore tratterà i Dati personali nella misura necessaria ad eseguire i Servizi ai sensi dell'Accordo e come ulteriormente specificato dall'esportatore per il suo utilizzo dei Servizi. ...

*Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo*

L'importatore tratterà i Dati personali per la durata dell'Accordo, salvo diversamente concordato per iscritto.

*Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento*

Come specificato nella clausola 5.1 della DPA, l'esportatore accetta e conviene che l'importatore possa nominare affiliate di JCI o terze parti come Sub-responsabili del trattamento in relazione alla fornitura dei Servizi. La materia, la natura e la durata del trattamento effettuato dal Sub-responsabile del trattamento dipenderanno dalla natura dei Servizi e tali dettagli saranno notificati all'esportatore in conformità con la Clausola 5.2 della DPA....

### **C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE**

*Identificare la o le autorità di controllo competenti conformemente alla Clausola 13*

## **ALLEGATO II**

### **MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESSE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI**

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in termini specifici (e non generici). Si veda anche il commento generale nella prima pagina dell'Appendice, in particolare sulla necessità di indicare chiaramente quali misure si applicano a ciascun trasferimento/insieme di trasferimenti.

L'importatore adotterà misure tecniche, fisiche e amministrative adeguate al fine di tutelare la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei Dati personali trattati da JCI come descritto in <https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/cyber-solutions/johnson-controls-security-practices-rev-c.pdf> o altrimenti messi opportunamente a disposizione da parte dell'importatore.

*Esempi di misure possibili:*

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali*
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento*
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico*
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*

- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione*

*Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento e, per i trasferimenti da un responsabile del trattamento a un sub-responsabile del trattamento, all'esportatore*

## ALLEGATO 4 – ADDENDUM DEL REGNO UNITO ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

### Clausole tipo di protezione dei dati da emettere da parte del Commissioner ai sensi dell’S119A(1) Legge sulla protezione dei dati personali 2018 Addendum del Regno Unito alle Clausole contrattuali tipo della Commissione UE

#### Data del presente Addendum:

1. Le Clausole sono datate [INSERIRE DATA.] Il presente Addendum è in vigore dal:

Scegliere un’opzione e cancellare l’altra:

La stessa data delle Clausole contrattuali tipo della Commissione UE, come indicato nell’Allegato 3 della presente DPA (le “**Clausole**”).

#### CONTESTO:

2. L’Information Commissioner (l’autorità nazionale per la protezione dei dati personali del Regno Unito), ritiene che il presente Addendum fornisca garanzie adeguate ai fini dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale in base agli articoli 46 del GDPR del Regno Unito e per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento

#### INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE ADDENDUM

3. Quando il presente Addendum utilizza termini che sono definiti nelle Clausole dell’Allegato, tali termini hanno lo stesso significato che nelle Clausole. Inoltre, i seguenti termini hanno il seguente significato:

Il presente Addendum	Il presente Addendum alle Clausole definite nell’Allegato 3 della presente DPA.
Le Clausole	Le Clausole contrattuali tipo di cui all’Allegato della Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021 e definite nell’Allegato 3 della presente DPA.
Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito	Tutte le leggi relative alla protezione dei dati, al trattamento dei dati personali, alla privacy e/o alle comunicazioni elettroniche in vigore di volta in volta nel Regno Unito, compresi il GDPR del Regno Unito e la Legge sulla protezione dei dati personali 2018.

GDPR del Regno Unito	Il Regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito, come parte della legge di Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord in virtù della sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea.
UK	Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

4. Il presente Addendum deve essere letto e interpretato alla luce delle disposizioni delle leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito, e in modo che soddisfi l'intenzione di fornire le garanzie appropriate come richiesto dall'articolo 46 GDPR.

5. Il presente Addendum non deve essere interpretato in modo da entrare in conflitto con i diritti e gli obblighi previsti dalle leggi britanniche sulla protezione dei dati.

6. Qualsiasi riferimento alla legislazione (o a disposizioni specifiche della legislazione) indica tale legislazione (o disposizione specifica) come questa potrebbe cambiare nel tempo. Ciò include il caso in cui tale legislazione (o disposizione specifica) sia stata consolidata, ri-emanata e/o sostituita dopo la stipula del presente Addendum.

## GERARCHIA

7. In caso di conflitto o incoerenza tra il presente Addendum e le disposizioni delle Clausole o altri accordi correlati tra le Parti, esistenti al momento in cui il presente Addendum viene concordato o stipulato successivamente, prevarranno le disposizioni che forniscono la maggiore protezione alle persone interessate.

## INCORPORAZIONE DELLE CLAUSOLE

8. Il presente Addendum incorpora le Clausole che si considerano modificate nella misura necessaria al loro funzionamento:

a. per i trasferimenti effettuati dall'esportatore all'importatore di dati, nella misura in cui le leggi britanniche sulla protezione dei dati si applichino al trattamento dell'esportatore di dati quando si effettua tale trasferimento; e

b. per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti in conformità con l'articolo 46 delle leggi del GDPR del Regno Unito.

9. Le modifiche richieste dalla Sezione 7 di cui sopra, includono (senza limitazione):

a. I riferimenti alle "Clausole" indicano il presente Addendum che incorpora le Clausole

b. La Clausola 6 Descrizione del/i trasferimento/i è sostituita da:



“I dettagli del/i trasferimento/i e in particolare le categorie di dati personali che sono trasferiti e la/le finalità per cui sono trasferiti sono quelli specificati nell’Allegato I.B nel caso in cui le Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito si applichino al trattamento dell’esportatore di dati quando si effettua tale trasferimento”.

c. I riferimenti al “Regolamento (UE) 2016/679” o “tale Regolamento” sono sostituiti da “Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito” e i riferimenti a specifici Articoli del “Regolamento (UE) 2016/679” sono sostituiti dall’Articolo o dalla Sezione equivalente delle Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito. In particolare:

d. I riferimenti al Regolamento (UE) 2018/1725 sono eliminati.

e. I riferimenti a “Unione”, “UE” e “Stato membro dell’UE” sono tutti sostituiti con “Regno Unito”

f. La Clausola 13(a) e la Parte C dell’Allegato II non sono utilizzate; l’“autorità di controllo competente” è l’Information Commissioner;

g. La Clausola 17 è sostituita con la dichiarazione “Queste Clausole sono regolate dalle leggi di Inghilterra e Galles”.

h. La Clausola 18 è sostituita dalla dichiarazione che:

“Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Clausole sarà risolta dai tribunali di Inghilterra e Galles. Un interessato può inoltre intentare un’azione legale contro l’esportatore e/o l’importatore presso i tribunali di qualsiasi paese del Regno Unito. Le Parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali tribunali”.

i. Le note a piè di pagina delle Clausole non fanno parte dell’Addendum.

## **MODIFICHE AL PRESENTE ADDENDUM**

10. Le Parti possono convenire per modificare la Clausola 17 e/o 18 per fare riferimento alle leggi e/o ai tribunali della Scozia o dell’Irlanda del Nord.

11. Le Parti possono modificare il presente Addendum a condizione che esso mantenga le opportune garanzie richieste dall’Art. 46 del GDPR del Regno Unito per il relativo trasferimento, incorporando le Clausole e apportandovi modifiche in conformità alla precedente Sezione 7.

## ESECUZIONE DEL PRESENTE ADDENDUM

**12.** Le Parti possono sottoscrivere l'Addendum (che incorpora le Clausole) in qualsiasi modo che lo renda giuridicamente vincolante per le Parti e consenta agli interessati di far valere i loro diritti come stabilito nelle Clausole. Ciò include (ma non si limita a):

- a. Aggiungendo il presente Addendum alle Clausole e includendo quanto segue sopra le firme nell'Allegato 1A:

“Firmando accettiamo di essere vincolati dall'Addendum del Regno Unito alle Clausole contrattuali tipo della Commissione UE datato: e aggiungere la data (se tutti i trasferimenti sono sotto l'Addendum)

“Firmando accettiamo inoltre di essere vincolati dall'Addendum del Regno Unito alle Clausole contrattuali tipo della Commissione UE datato” e aggiungere la data (se tutti i trasferimenti sono sotto le Clausole e l'Addendum)

(o parole con lo stesso effetto) ed eseguendo le Clausole; o

- b. Modificando le Clausole in conformità al presente Addendum, ed eseguendo tali Clausole modificate.